



CITTA' DI SPINEA
Citta' Metropolitana di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 80 DEL 14/12/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **quattordici** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30**, **in modalità Videoconferenza**, convocata nei modi di legge, con nota protocollo n. 45983 del 07/12/2021 , si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sotto indicati signori:

N.	Nominativo	P/A	N.	Nominativo	P/A
1	VESNAVER MARTINA	P	10	DA LIO GIOVANNI	P
2	TESSARI CLAUDIO	P	11	VOLPATO FRANCESCO	P
3	SEMENZATO VERA	P	12	DITADI EMANUELE	P
4	CURRELI PIETRO	P	13	BARBIERO PAOLO	P
5	GAVAGNIN MARCELLO	P	14	ROSSATO DAVIDE	P
6	BOLDINI MARCO	P	15	CHINELLATO GIANPIER	P
7	MASON BERTILLA	P	16	LITT GIOVANNI	P
8	PICO GIULIO	P	17	DE PIERI MASSIMO	P
9	CHINELLATO VALERIA	P			

Totale Presenti 17

Totale Assenti 0

Presiede la seduta **Il Presidente del Consiglio Claudio Tessari.**

Partecipa alla seduta **Il Segretario Generale Guido Piras.**

Il Presidente, **identificati con certezza tutti i presenti da remoto**, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: SEMENZATO VERA, VOLPATO FRANCESCO, ROSSATO DAVIDE

invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 - RICHIAMATO l'art. 1, comma 611, della L. n. 190/2014 il quale prevede espressamente che *“a decorrere dal 1° gennaio 2015, (gli Enti Pubblici) avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*
 - a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
 - b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
 - d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
 - e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”;*
- CONSIDERATO che, in esecuzione della succitata normativa, nell'anno 2015 l'Ente ha definito un Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate, inviato alla Corte dei Conti del Veneto con lettera prot. n. 8682 del 31.03.2015;
- Dato atto che il Comune di Spinea con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 28/04/2015 ha ritenuto opportuno procedere alla cessione della partecipazione societaria Residenza Veneziana srl e che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 01/08/2016 si è approvata l'adesione all'aumento di capitale di ACTV spa mediante il conferimento dell'intera partecipazione azionaria posseduta dal Comune di Spinea in PMV spa;
- VISTO che successivamente in data 29.03.2016 con delibera di C.C. n. 25/2016 il Comune di Spinea ha approvato la Relazione conclusiva del Sindaco sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate definito nell'anno 2015, relazione poi trasmessa alla Corte dei Conti del Veneto con lettera prot. n. 33382 del 18.10.2016;
- Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), successivamente modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017;
- Viste le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni contenute nella delibera n. 19/2017 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie;
- Visto che ai sensi del predetto D.Lgs. n. 175/2016 le pubbliche amministrazioni, compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Atteso che il Comune di Spinea, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - 1) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP comunque

nei seguenti limiti (comma 1 dell'art. 4):

- a) *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016,*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016”;*

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

- Rilevato che per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 entro il 30 settembre 2017 il Comune di Spinea ha provveduto con propria delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29.09.2017 alla Revisione Straordinaria delle partecipazioni possedute;
- VISTO il parere favorevole espresso in data 25.09.2017, prot. n. 30312/2017 dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla delibera di C.C. n. 45/2017, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto che gli esiti di tale revisione straordinaria delle partecipazioni sono stati quelli di confermare la detenzione delle società partecipate direttamente dal Comune di Spinea, ACTV spa (0,494%) e VERITAS spa (2,935168%), in quanto ritenute strategiche per il perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente;
- Tenuto conto che è tuttora fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, anche fuori dell'ambito territoriale del Comune di Spinea e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2017;
- Considerato che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci possono rivolgere la produzione ulteriore anche a finalità diverse, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- Considerato che la ricognizione delle società partecipate è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D.Lgs. n. 175/2017;
- Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito a suo tempo dal Servizio Finanziario dell'Ente e dalle singole società partecipate direttamente (ACTV spa e

VERITAS spa) limitatamente alle loro società partecipate, in conformità ai sopra indicati criteri;

- Visto che l'art. 1, co. 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e l'art. 2, co. 1 lett. p), prevedono che per le società partecipate da società quotate o emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 175/2016 non trovino applicazione;
- Considerato che Veritas spa ha emesso un prestito obbligazionario nel mercato regolamentato irlandese e che pertanto nel caso delle sue partecipate dirette trova applicazione l'esenzione prevista dall'art. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016;
- Visto l'esito della ricognizione effettuata a Novembre 2021 dal Settore Finanziario dell'Ente come risultante nell'allegato A) alla presente dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta (direttamente o indirettamente) dall'Ente;
- Visto che dall'esito della ricognizione effettuata risultano non essere disponibili i dati economici 2020 della società Thetis S.p.a. società attiva, in quanto ad oggi non è stato possibile reperire il bilancio né tramite la Camera di Commercio, né tramite il sito della partecipata, né tramite il sito internet della controllata ACTV S.p.a;
- Ritenuto che le eventuali partecipazioni da alienare ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2017, devono essere individuate perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
- Verificato che, in base a quanto sopra riportato, non sussistono motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni dirette;
- PRESO ATTO che le attuali partecipazioni societarie DIRETTE del Comune di Spinea sono le seguenti:

<i>Denominazione</i>	<i>Quota del Patrimonio Netto del Comune di Spinea al 31.12.2020</i>	<i>Quota % del Comune</i>
ACTV S.p.a.	286.560,36	0,494%
VERITAS S.p.a.	8.695.076,85	2,935168%

- Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione ordinaria annuale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Spinea, accertandole come da *allegato A)* alla presente deliberazione;
2. Di non procedere, per le motivazioni citate in premessa, all'alienazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Spinea in quanto non rientranti nelle fattispecie definite dall'art. 1, comma 611, della L. n. 190/2014;
3. Di prendere atto dell'esenzione dall'adempimento ricognitivo previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 per le società partecipate direttamente da Veritas Spa (ed indirettamente dal Comune di Spinea) ai sensi dell'art. 1, co. 5, e art. 2, co. 1 lett. p), del D.Lgs. n. 175/2016;
4. di disporre che la presente delibera sia trasmessa a tutte le società partecipate direttamente dal Comune di Spinea e alla sezione controllo della Corte dei Conti del Veneto;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'approssimarsi della scadenza del

31.12.2021 per l'adempimento ricognitivo previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Claudio Tessari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Guido Piras

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)